

Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/2010 – Versione integrata e modificata dalla deliberazione 486/2014/R/com

Criteria generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:

- **Acquirente Unico o AU** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99;
- **Assetto organizzativo** è il complesso di regole che governa i Processi gestiti da SII;
- **Autorità** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- **Gestore del SII** è il soggetto titolare e gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'Art. 1bis della legge n. 129/2010;
- **Processi** sono i processi gestiti tramite SII e definiti dall'Autorità, come ad esempio lo *switching*, la richiesta di attivazione, l'attivazione del servizio di maggior tutela;
- **Registro Centrale Ufficiale** è il registro contenente l'elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione dei Processi;
- **Servizi infrastrutturali** sono i componenti del sistema informativo che offrono funzionalità di base comuni a diverse applicazioni, quali a titolo esemplificativo l'autenticazione, la profilazione degli Utenti o la firma digitale;
- **Servizi applicativi** indica l'insieme di moduli applicativi (operazioni) che implementano un Processo Applicativo, che automatizza un processo del settore energetico.
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'Art. 1bis della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai Processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas;
- **Soggetti** sono il Gestore e gli Utenti;
- **Utenti** sono coloro che utilizzano il SII;

Articolo 2

Ambito di applicazione e responsabilità

- 2.1 Il presente documento disciplina i criteri generali, il modello generale di funzionamento e il modello organizzativo del SII.
- 2.2 L'identificazione dei Processi gestiti sfruttando il SII, la definizione e le modalità di attuazione dei medesimi, anche nei periodi transitori precedenti alla piena operatività del SII, compete all'Autorità. L'elenco dei Processi può essere arricchito, aggiornato e adattato nel tempo in funzione delle esigenze dei mercati.
- 2.3 L'Acquirente unico è il Gestore del SII.
- 2.4 Nella fase di sviluppo del SII e nelle sue successive evoluzioni, il Gestore del SII è tenuto ad implementare i Processi secondo le priorità definite dall'Autorità. Nella definizione di tali priorità l'Autorità tiene conto dei programmi di sviluppo proposti dal Gestore del SII, delle esigenze di consolidamento dei Processi in corso e della necessaria prudenza e gradualità nell'introduzione di nuovi Processi e funzionalità.
- 2.5 Nella fase di esercizio del SII, i compiti del Gestore del SII sono:
 - a) gestire il Registro Centrale Ufficiale e garantire che i dati ivi depositati corrispondano a quanto comunicato dagli Utenti, prevedendone il dovuto e tempestivo aggiornamento;
 - b) gestire e certificare istanze e risultati di ciascuna fase dei Processi, assicurando in ogni momento che le informazioni scambiate nell'ambito del SII siano valide a tutti gli effetti di legge, in base a quanto previsto dalla legge n. 129/2010.
- 2.6 Il Gestore del SII predisporre e invia all'Autorità un regolamento che, sulla base dei criteri generali di cui al presente provvedimento, disciplina il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso.
- 2.7 Il Gestore è tenuto inoltre, prima dell'entrata in esercizio del SII, a inviare all'Autorità un'apposita relazione che illustri le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e la loro rispondenza agli specifici criteri e modalità fissate dall'Autorità in base all'Articolo 1bis, comma 3, della legge n.129/2010. Tale relazione deve essere periodicamente aggiornata in funzione delle modifiche che si rendessero necessarie nel trattamento dei dati.
- 2.8 L'Autorità approva il regolamento di cui al comma 2.6, anche in considerazione della relazione di cui al comma 2.7, ovvero richiede le necessarie modifiche del SII.

Articolo 3

Segreto d'ufficio

- 3.1 Il Gestore del SII identifica e comunica all'Autorità la tipologia di informazioni, dati e documenti (di seguito: informazioni) relativi all'attività del SII che sono coperte dal segreto d'ufficio e le misure organizzative necessarie a prevenire la violazione di tale segreto d'ufficio.
- 3.2 Chiunque entra in contatto con il Gestore del SII è tenuto al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni, connesse all'attività del SII, individuate dal medesimo Gestore ai sensi del precedente comma 3.1.
- 3.3 In caso di violazione del segreto d'ufficio il Gestore del SII provvederà alle necessarie iniziative legali, dandone immediata comunicazione all'Autorità.

Articolo 4
Incompatibilità

- 4.1 I titolari di rapporti di dipendenza, consulenza, collaborazione con il Gestore del SII dovranno svolgere i propri compiti esclusivamente nell'interesse del Gestore del SII.
- 4.2 Durante l'espletamento dei propri compiti, i titolari di cui al comma precedente non potranno svolgere, direttamente o indirettamente, attività a favore di terzi che operano nel settore energetico i cui interessi, direttamente o indirettamente confliggano con le finalità del SII di cui all'art. 1 bis della legge n. 129/2010.

Articolo 5
Criteri relativi alla sicurezza e agli standard informatici

- 5.1 Il Gestore deve garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo. A tal fine il Gestore del SII si dota di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati. I medesimi criteri per la sicurezza e l'accesso ai dati sono applicate anche ai dati di *back-up* del sistema. Il Gestore del SII garantisce in particolare:
- a) l'opponibilità dei dati inseriti nel Registro Centrale Ufficiale;
 - b) le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dagli Utenti durante il proprio accreditamento al SII e nelle comunicazioni dei dati;
 - c) la "non ripudiabilità" delle comunicazioni.
- 5.2 L'architettura informatica deve avvalersi di strumenti e *standard* consolidati e ragionevolmente duraturi nel tempo. Deve inoltre limitare l'impatto sui sistemi informatici degli Utenti.

Articolo 6
Definizione generale dei ruoli

- 6.1 Gli aspetti organizzativi finalizzati al funzionamento complessivo del SII sono definiti in base ai seguenti criteri:
- a) Governo e Coordinamento:
 - l'Autorità identifica e definisce i Processi che devono essere gestiti tramite SII e le eventuali successive modifiche. L'Autorità stabilisce altresì, in base alle esigenze contingenti e del mercato, le priorità a cui il Gestore del SII deve attenersi nello sviluppo del SII. L'Autorità fissa inoltre livelli di servizio minimi che il Gestore del SII deve garantire nella gestione dei Processi.
 - b) Realizzazione, sviluppo ed esercizio:
 - il Gestore del SII definisce le linee guida, le specifiche tecniche, le modalità operative di attuazione e di funzionamento del SII, dandone tempestiva informativa all'Autorità;
 - il Gestore del SII è responsabile dell'implementazione tramite il SII dei Processi individuati dall'Autorità e della definizione del modello tecnologico; a tal fine definisce i servizi infrastrutturali e i servizi applicativi;
 - il Gestore del SII, nella definizione del modello tecnologico, propone

modifiche ai Processi esistenti finalizzate ad una maggiore efficienza dei Processi stessi;

- il Gestore del SII definisce il piano di progressivo coinvolgimento degli Utenti nella gestione dei flussi informativi tramite il SII;
- il Gestore del SII pianifica e gestisce la realizzazione e l'evoluzione tecnologica del SII.

c) Qualificazione Utenti:

- il Gestore del SII, nell'ambito del regolamento di cui al comma 2.6, stabilisce la procedura di qualificazione degli Utenti in base ai Processi di interesse. Le procedure di qualificazione degli Utenti devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione.

d) Funzionamento del SII:

- il SII è realizzato ed opera secondo i seguenti principi generali:
 - i. il Gestore del SII è responsabile delle autorizzazioni per l'accesso ai dati e servizi del SII;
 - ii. ciascun Utente ha la responsabilità della correttezza e veridicità dei dati forniti;
 - iii. ciascun Utente è autonomo nella gestione dei propri sistemi, nella definizione e nella attuazione delle politiche di sicurezza del proprio sistema informativo, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento di cui al comma 2.6 e in particolare i requisiti minimi di sicurezza previsti.
- il Gestore del SII gestisce il SII in tutti i suoi aspetti organizzativi e pratici, compreso l'addestramento del personale, l'organizzazione dei turni, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati.
- il Gestore del SII raccoglie, tramite apposito servizio di assistenza, le istanze degli Utenti e segnala tempestivamente all'Autorità le situazioni di criticità, in particolare quelle che pregiudicano il regolare svolgimento dei Processi, proponendo soluzioni correttive di breve e di lungo periodo.

e) Monitoraggio e controllo

- l'Autorità definisce una reportistica del SII, al fine di:
 - i. verificare e monitorare il funzionamento del SII e il recepimento delle regole dei Processi gestiti tramite il SII da parte del Gestore del SII;
 - ii. accertare il rispetto degli adempimenti da parte degli Utenti;
 - iii. monitorare l'andamento dei mercati, anche a fronte di particolari esigenze o circostanze quali, a titolo esemplificativo, i casi di reclami o inadempienze.
- il Gestore del SII sovrintende al monitoraggio, raccogliendo e verificando le informazioni richieste dall'Autorità.

Articolo 7
Commissione

Soppresso.

Articolo 8
Compiti del Gestore verso la Commissione

Soppresso.